

Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari
P.zzo Molin - S. Polo, 2514 - 30125 Venezia
tel. 041/2793500-3441 fax 041/2793599

Il D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154 Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, ha introdotto una nuova fattispecie di motivazione per l'ingresso nel nostro Paese. E' consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:
a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:
1. enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
2. organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
3. associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

❖ INGRESSO E SOGGIORNO PER VOLONTARIATO

a) della ricevuta dell'assicurazione postale o ricevuta della presentazione dell'istanza alla questura per alcune tipologie di permessi di soggiorno;
b) della copia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno;
c) del passaporto con visto di ingresso;
d) del bollettino di versamento del contributo per l'iscrizione al SSN.
In relazione alla iscrizione volontaria con particolare riguardo alla ipotesi di effettuare la scelta del medico nelle more del rilascio del permesso, il Ministero del Lavoro, della Sanità e delle Politiche Sociali, interpellato sulla questione, ha precisato di ritenere che il pagamento del contributo volontario possa costituire valido titolo alla scelta annuale del medico.
Pertanto gli stranieri che rientrano nelle casistiche per poter chiedere l'iscrizione volontaria andranno iscritti con scelta del medico e scadenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento del contributo, su presentazione:

❖ ISCRIZIONE VOLONTARIA

In considerazione delle continue innovazioni a livello normativo relative alle problematiche legate al rilascio e al rinnovo dei Permessi di Soggiorno ai cittadini extracomunitari che entrano in Italia si precisa quanto di seguito riportato:

Ai Direttori Generali
delle Aziende ULSS
del Veneto
L O R O S E D I

Oggetto | Iscrizione volontaria al SSN dei cittadini extracomunitari.

Data | 21.10.2009 | Protocollo | 581092 | /50.00.15.00.04/E.900.02.15 | Allegati N° | 0

giunta regionale

REGIONE DEL VENETO



21 OTT. 2009



- b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato;
- c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza è obbligatoria anche per le associazioni che abbiano stipulato convenzioni in deroga. Il permesso di soggiorno è richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno.
- In casi eccezionali, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma.
- In nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha precisato di ritenere che l'iscrizione volontaria al SSN - con le modalità e nei termini previsti dall'art. 34, comma 3, del D.Lgs 286/98 e dall'art.42, comma 6, del DPR 394/99 - costituisca titolo idoneo all'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria.

❖ PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORI

Il D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, ha modificato l'art. 29 del T.U. D. Lgs 286/98 ed al comma 6 prevede che "Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro".

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha chiarito con propria nota che "Il permesso di soggiorno per assistenza minori di cui all'art. 29, comma 6, del T.U. D.Lgs 286/98 non è previsto tra le tipologie obbligatorie al Servizio Sanitario Nazionale. In assenza di esplicita previsione di legge in tal senso, si ritiene che la modalità di iscrizione possa essere quella su base contributiva, fermo restando le condizioni previste all'art. 42, comma 6." Pertanto il familiare potrà iscriversi volontariamente al SSN, versando il previsto contributo. Nel caso in cui, invece, il familiare svolga una regolare attività lavorativa andrà invece iscritto obbligatoriamente, previa presentazione di idonea documentazione, trovando in questo caso applicazione la lettera a) dell'art. 34 del T.U. D. Lgs 286/98.

A disposizione per qualsiasi ulteriore, eventuale chiarimento si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

IL DIRIGENTE VICARIO
- Dr. Renato Rubin -

Ufficio Assistenza Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
Tel. 041 - 2793502 - Fax 041 - 2793430
e-mail: paola.cancellieri@regione.veneto.it

Divisione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari
P.zzo Molin - S. Polo, 2514 - 30125 Venezia
tel. 041/2793500-3441 fax 041/2793599